

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2453

ANNESSO
*per gli effetti dell'articolo 78
del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1990,
n. 269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti
locali e di alienazione di beni patrimoniali

ONOREVOLI SENATORI. Nel maggio scorso sono state predisposte alcune misure intese a correggere gli andamenti di finanza pubblica, al fine di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo del fabbisogno del settore statale programmato per l'anno 1990.

Le misure delineate per conseguire un alleggerimento del fabbisogno hanno trovato considerazione, tra l'altro, in un apposito disegno di legge (Atto Senato n. 2293) che è all'esame del Parlamento.

L'ampio dibattito parlamentare condotto sul citato provvedimento non si è però ancora concluso, tant'è che al momento è disponibile solo il testo approvato dalla 5^a Commissione del Senato (Atto Senato n. 2293-A); testo che, rispetto a quello originario, registra non poche modifiche di carattere sostanziale.

La ben nota delicata situazione dei conti pubblici, maggiormente appesantita dalle implicazioni finanziarie conseguenti alla crisi del Golfo Persico, non consente di rinviare ulteriormente l'attivazione degli interventi correttivi da apportare ad alcune impostazioni finanziarie dei documenti di bilancio 1990.

È pertanto necessario ed urgente attribuire efficacia alle originarie misure di contenimento, anche accogliendo parzialmente le indicazioni della 5^a Commissione del Senato.

In particolare, l'articolo 1 è inteso ad incidere positivamente sul livello del fabbisogno del settore statale attraverso un ridimensionamento delle concessioni di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli istituti di previdenza in favore di regioni ed enti locali.

Il *plafond* dei mutui viene determinato (comma 1) in 4.500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, con esclusione però dei mutui destinati a finalità particolari quali sono quelle individuate al comma 3

(copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli esercizi 1985/1988, dei disavanzi dei servizi di trasporto locale per gli esercizi 1982-1986, eccetera).

Rispetto al testo licenziato della 5^a Commissione del Senato, il tetto dei mutui è stato notevolmente ridotto (da 8.000 a 4.500 miliardi) e, più specificatamente, è stato ricondotto nella misura corrispondente a quella originariamente desumibile dall'articolo 2 dell'Atto Senato n. 2293.

Il ripristino dell'originario *plafond* (comma 1) trova giustificazione nella necessità di attivare misure coerenti con l'evoluzione della finanza pubblica che, come sopra si è accennato, non riceve certamente segnali incoraggianti dalle note vicende in territorio arabo.

Il comma 2 è senza dubbio innovativo rispetto all'originario testo governativo, in quanto prevede la possibilità per gli enti locali di deliberare operazioni di finanziamento con istituti di credito esclusivamente a fronte di delibere di alienazione di beni.

Per tale via, mentre si è mantenuto l'originario divieto di accedere al finanziamento bancario, si è altresì fissata una norma di principio in base alla quale gli enti locali dovranno tener conto delle risorse derivanti dall'alienazione dei propri beni se vorranno procedere ad opere di investimento ulteriori rispetto a quelle finanziabili dalla Cassa, ovvero se vorranno coprire le perdite di gestione dei propri servizi di trasporto locale senza incidere sulle ordinarie risorse di bilancio.

Infine, come già si è accennato, il comma 3 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 per particolari fattispecie di finanziamenti.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali.

Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 3 ottobre 1990 sui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto.

Decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1990.

Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte al contenimento del fabbisogno finanziario nel settore statale nel quadro della manovra di bilancio, attraverso il ridimensionamento del ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché di ampliare le dirette capacità di spesa degli enti territoriali mediante l'alienazione di beni del patrimonio disponibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in favore di regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi per un ammontare complessivamente in ogni caso non superiore a lire 4.500 miliardi.

Soppresso
ex art. 78 de
Regolamento

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non possono assumere o stipulare mutui per il finanziamento degli investimenti con istituti di credito o altri enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo. Per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, le province ed i comuni sono autorizzati ad alienare il

Soppresso
ex art. 78 de
Regolamento

patrimonio disponibile. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione gli Enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti suddetti e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

3. Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 e dal divieto di cui al comma 2 i mutui previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, e successive integrazioni; dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18; dall'articolo 22, comma 3, e dall'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; dall'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8; dall'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

Soppresso
ex art. 78 del
Regolamento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - GAVA - CIRINO
POMICINO - FORMICA - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI